



PROT. N. 143 DEL 04.01.2024

Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 6136/2023, Mandanici Antonluca e Spinella Daniele c./Messina Servizi Bene Comune SpA – Notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del decreto del 30.11.2023 emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro.

In esecuzione della autorizzazione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, emessa con decreto del 30.11.2023 nell'ambito del procedimento R.G. n. 6136/2023, Mandanici Antonluca e Spinella Daniele c./Messinaservizi Bene Comune SpA, con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 150 c.p.c., si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti di causa notificati a mezzo pec dall'avvocato di parte ricorrente:

- ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dai sigg.ri Mandanici Antonluca e Spinella Daniele;
- procure alla lite sottoscritta dai sigg.ri Mandanici Antonluca e Spinella Daniele in favore dell'avvocato Ferdinando Grosso e dallo stesso sottoscritta per autenticazione;
- decreto di fissazione udienza e autorizzazione notifica ai controinteressati ex art 150 c.p.c del 30.11.2023 emesso dal Tribunale di Messina, Sez. Lavoro;
- relata di notificazione a mezzo pec.

Il Direttore Generale f.f.
Ing. Michele Trimboli

AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO.

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Per i signori, **Antonluca MANDANICI** (C.F.: MNDNNL73D24F206P) nato a Milazzo (ME) il 24.04.1973, ivi residente in via Cristoforo Colombo 10 e **Daniele SPINELLA** (C.F.: SPNDNL78R10A638X) nato a Barcellona P.G. il 10.10.1978 e ivi residente in Via Torquato Tasso n. 41, elettivamente domiciliati in Messina in via Nicola Fabrizi n. 87, presso lo studio dell'avv. Ferdinando GROSSO (C.F.: GRS FDN 76L26 F158M - PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it - Fax: 090 6781078) che li rappresenta e difende giuste procure allegate al presente atto ai sensi dell'art. 83 III c. c.p.c. e art 10 DPR 123/01 e ss.mm.ii. - ricorrenti -

c o n t r o

MESSINA SERVIZI BENE COMUNE SPA (P. Iva 03459080838) in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale in Piazza Unione Europea SNC, 98122 Messina (ME) domicilio digitale pec: messinaservizibenecomune@pec.it - resistente -

* * * * *

- Gli odierni ricorrenti, premesso di essere stati dipendenti della Multiservizi Spa, società partecipata della Provincia Regionale di Messina, con singole domande hanno presentato domanda al fine di essere inseriti nell'elenco di Mobilità Interaziendale ex art. 24 comma 2 L. R. 20/09/2016.

La Città Metropolitana di Messina dopo aver richiesto il parere all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (**all. 1**) con Determinazione n. 564 del 11.07.2019 ss.mm.ii. (**all. 2**) ha istituito l'elenco di mobilità interaziendale per i fini specificati all'art. 24, comma 3 della L.R. n.20/2016 (**all. 3**) che tra l'altro prevede al comma IV che *"..le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.,che sulla*



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

base dei piani industriali evidenziano carenze di organico o devono procedere a nuove assunzioni, devono attingere dall'elenco di cui al comma 1, prima di procedere a nuove assunzioni.”

Nel suddetto elenco, avendone tutti i requisiti gli odierni ricorrenti sono stati inseriti giusta determinazione dirigenziale n. 571 del 14.05.2021 ss.mm.ii (**all .4**)

- La MSBC Spa, in data 26.08.2022 ha pubblicato atto d'interpello (**all. 5**) rivolto agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 24 della Legge Regionale n. 20 del 29 settembre 2016 da cui si evince che la MSBC Spa., Società in *house providing* del Comune di Messina, deve procedere all'assunzione di n. 100 unità, e che “*Ai sensi dell'art. 24 Legge Regionale Siciliana n. 20/2016 “Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni”*”. Per tale motivo in osservanza della suddetta normativa la MSBC Spa ha preliminarmente provveduto ad interpellare i soggetti iscritti nel predetto bacino istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 24 L.R. 20/2016. (*punti 1 e 2 atto d'interpello*). Inoltre con successiva integrazione dell'atto d'interpello è stato eliminato il limite di età compreso tra i 18 ed i 40 anni per le figure g) ed h) (**all. 6**);

- I sig.ri Antonluca MANDANICI e Daniele SPINELLA, essendo regolarmente inseriti nell'elenco di mobilità interaziendale ex art. 24 L.R. n.20/2016 della Citta Metropolitana di Messina ed avendo interesse e i requisiti per l'assunzione, hanno presentato, in data 09.09.2022, istanza di ammissione per le figure: A) n. 55 operatori liv. 1 CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato in aderenza a quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del d. lgs. 81/2015 e quanto previsto l'art. 14 del CCNL dei servizi ambientali - Utilitalia per



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

servizi di manutenzione verde pubblico nel comune di messi; figura B) n. 5 operatori liv. 1 CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato in aderenza a quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del d. lgs. 81/2015 e quanto previsto dall'art. 14 del ccnl dei servizi ambientali - Utilitalia per servizi di disinfestazione e derattizzazione nel comune di Messina; C) n. 10 operatori liv. 1 CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato in aderenza a quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del d. lgs. 81/2015 e quanto previsto l'art. 14 del ccnl dei servizi ambientali - Utilitalia per servizi di selezione ed imballaggio rifiuti presso impianto di selezione in uso alla Messina Servizi Bene Comune S.p.a.; D) n. 24 operatori liv. J Ccnl Utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento rifiuti nel comune di Messina; e H) n. 1 lavoratore d'ordine livello 4 Ccnl Utilitalia per il settore tecnico dei servizi di manutenzione verde pubblico nel Comune di Messina (**all. 7 e 8**);

- In data 03.04.2023, veniva pubblicato sul sito della M.S.B.C. Spa l'esito dell'atto di interpello, con elenchi ammessi dove sono presenti gli odierni istanti (**all. 9**) ed elenchi non ammessi (**all. 10**). In quest'ultimo elenco dei non ammessi ai nn. 57 e 64 sono presenti i signori Spinella e Mandanici in quanto esclusi per le figure A) e B) C) e D) poiché superano il limite di età previsto. Infatti tra requisiti richiesti per le figure A) B) e C) oltre all'iscrizione negli elenchi di cui alla Legge Regionale n. 20/2016 art. 24 comma 2, i candidati devono avere al fine di poter stipulare contratto di apprendistato in aderenza a quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del D. LGS. 81/2015 *"...età' compresa tra i 18 ed i 29 anni (esattamente, sono ammissibili le domande di coloro che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età anagrafica), limitatamente ai profili di cui alle lettere a), b), c), in aderenza a quanto previsto dall'art. 46, comma 1, del D. Lgs. 81/2015 e dall'art. 14 del CCNL dei servizi ambientali – Utilitalia."*

Mentre per la figura D). n. 24 operatori liv. J Ccnl Utilitalia i candidati devono possedere i requisiti anagrafici di cui all'art. 2 n. 2 del d.p.r. 487/1994 e dunque un'età anagrafica



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

compresa tra i 18 e i 40 anni, con gli eventuali aumenti previsti dalla norma.

Invero i sig.ri Mandanici e Spinella risultano entrambi ammessi in graduatoria per la figura H) (**all. 11**).

- Gli odierni istanti con differenti comunicazioni del 07.07.2023 hanno richiesto invano, alla MSBC Spa, dei chiarimenti sulla loro sorte nonché presentando istanze di accesso agli atti. (**all. 12 e 13**).

Nella diffida si specificava che l'atto d'interpello pubblicato dalla Messina Servizi Bene Comune Spa inerente l'avvio della procedura di reclutamento per l'assunzione di nuovo personale, era rivolto ai soggetti iscritti nel predetto bacino istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 24 L.R. 20/2016.

Essedo gli odierni ricorrenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 24, comma 1 della L.R. 20/2016, ed avendo i requisiti richiesti e prescritti dalla predetta legge ed in particolare: sono stati dipendenti, di società controllata direttamente dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed hanno ricevuto comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 del codice civile e non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge (L.R. Sicilia n. 20/2016) hanno fatto domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità interaziendale regionale, con le finalità di cui al comma 3 e sono stati in essi inseriti;

- Evidenziavano inoltre che nonostante presenti in graduatoria per la figura H) non erano stati assunti senza ricevere alcuna spiegazione e/o motivazione.

- Purtroppo anche queste ulteriori diffide sono rimaste prive di riscontro ed MSBC Spa ha continuato con le assunzioni di 100 nuovi dipendenti che ha avuto una grande risonanza sui mezzi d'informazione come riportato dalla stampa locale (**all. 14**);

- In data 16.05.2023, veniva emesso, dalla M.S.B.C. Spa, avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per le figure professionali di cui all'atto di interpello con scadenza al 16.06.2023 (**all. 15**), poi prorogata al 26.06.2023 a cui gli odierni istanti non hanno



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

partecipato in quanto in graduatoria per la figura H) dell'atto d'interpello del 26.08.2022.

Successivamente in data 07.10.2023 sono state pubblicate le graduatorie degli ammessi **(all. 16)**.

- Ma vi è di più, infatti MSBC Spa ha assunto un numero di soggetti superiore a quelli previsti dallo stesso bando come evidenziato dalla stampa locale (vedasi all. 17 e 23 Articolo Gazzetta del Sud del 07.10.2023 estratto dal sito istituzionale di MSBC Spa) con cui la Presidente *pro tempore* di MSBC Spa, ha dichiarato che “... Con queste nuove assunzioni arriviamo a 250 nuove entrate in azienda negli ultimi due anni...”

Orbene, nonostante che nell'elenco di mobilità interaziendale siano presenti gli odierni istanti e che gli stessi si siano posizionati utilmente nella graduatorie dell'atto d'interpello, la Società Messina Servizi Bene Comune Spa, ha proceduto e sta procedendo all'assunzione di nuovo personale, senza tuttavia mai attingere all'elenco di cui all'art. 24, co 2 della L.R. 20/2016, in cui gli odierni ricorrenti sono inseriti, e nonostante siano presenti nella graduatoria per la figura H), dell'atto d'interpello del 26.08.2022, ad oggi non sono stati ancora assunti.

DIRITTO

Violazione dell'art. 24 della L.R. 20/2016 e nullità e/o illegittimità e Violazione artt. 42 e 47 D. Lgs. n. 81/2015

a) *l'art. 24 della L.R. Sicilia n. 20/2016, “Disposizioni in materia di personale delle società controllate dagli enti locali”, prevede: “1. I lavoratori dipendenti, o contrattualizzati in modo continuativo, delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, in liquidazione o in procedura concorsuale, ai quali sia stata data comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 del codice*



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

civile, non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge possono optare di transitare nel bacino di cui al comma 2 con apposita domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità. Mentre al successivo comma 4 recita "Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ...che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni"

- gli odierni ricorrenti sono inseriti presso l'elenco di mobilità interaziendale regionale, costituito presso la Città Metropolitana di Messina, con cui è stato istituito l'elenco di mobilità interaziendale per i fini specificati all'art. 24, comma 3 della L.R. n. 20/2016, avendo i requisiti richiesti dalla predetta legge.

La Società partecipata Messina Servizi Bene Comune Spa, come si può leggere nel suo stesso sito è una Società "*in house providing*" a socio unico Comune di Messina che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, la pulizia delle strade, delle spiagge, la raccolta porta a porta e altri servizi essenziali per l'ambiente, l'igiene e il decoro della città quali, la rimozione delle discariche abusive, la pulizia dei mercati, la scerbatura e la gestione dei centri di raccolta.

Quindi è una Società, partecipata che sulla base della documentazione allegata, sta procedendo all'assunzione di nuovo personale.

Appare evidente che gli odierni istanti, inseriti negli elenchi di cui all'art. 24 della L.R. 20/2016 hanno diritto ad essere assunti dalle società controllate, direttamente o indirettamente, o dai loro enti strumentali, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico dovendo attingere dall'elenco di cui al comma 2, dell'art. 24 della L.R. 20/2016, prima di poter procedere a nuove assunzioni.

Invero la Messina Servizi Bene Comune Spa ha proceduto e sta ancora procedendo a nuove assunzioni, in difformità alle previsioni di legge.



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

Orbene appare evidente l'illegittimità del reiterato comportamento della MSBC Spa, che sta procedendo a nuove assunzioni ed non ha attinto dal suddetto elenco di cui all'art.24, comma 1, della L.R. 20/2016, pertanto ne deriva che i relativi contratti di lavoro, stipulati in difformità della richiamata normativa sono da ritenersi nulli a tutti gli effetti di legge.

Questo stesso Tribunale di Messina – Sezione Lavoro con ordinanza di Accoglimento del 18/06/2020 (NRG 1270/2020) emessa sempre in un ricorso cautelare avente lo stesso oggetto, promosso da *ex* colleghi degli odierni istanti sempre contro MSBC Spa ha statuito che l'art. 24 della L.R. Sicilia n. 20/2016 “... *nell'imporre un vero e proprio obbligo di preventiva chiamata degli iscritti nelle liste di mobilità, non sembra attribuire alle controllate (che, come chiarito, sono soggetti che agiscono iure privatorum) una potestà discrezionale nella scelta delle modalità di copertura del posto, sicché i lavoratori interessati che censurino la decisione di avviare una procedura selettiva invece di attingere da dette liste vantano non già una mera posizione di interesse legittimo, ma un diritto soggettivo perfetto all'assunzione, tant'è che anche per tale ragione la controversia in esame risulta conoscibile da questo giudice*” e pertanto ha ordinato alla partecipata MSBC Spa sempre del Comune di Messina che stava assumendo nuovo personale di assumere i ricorrenti iscritti nell'elenco di mobilità interaziendale. **(all. 18)**

Inoltre nel caso di specie questa difesa ritiene che la disposizione richiamata all'art.24, comma 1, della L.R. 20/2016 non risulta in contrasto con principi ed interessi generali, né con i principi sanciti dal d.lgs. n. 175 del 2016. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)

Inoltre lo stesso D. Lvo n. 175 del 2016 art. 19 al comma 8 prevede espressamente che “*Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate*



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale”

Questo principio, è conforme a quanto statuito dal T.A.R. Basilicata sez. I - Potenza, con sentenza del 23/09/2015, n. 607 ha statuito che *“Dall'art. 30 comma 2 bis, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, secondo cui le Amministrazioni, prima di procedere all'indizione di pubblici concorsi finalizzati alla copertura di posti vacanti, devono attivare le procedure di mobilità esterna del personale di altre Amministrazioni pubbliche, si desume agevolmente la preferenza del legislatore per le procedure di mobilità esterna rispetto alle selezioni concorsuali e perciò anche rispetto allo scorrimento delle graduatorie concorsuali già pubblicate e tale prevalenza della mobilità rispetto al concorso ed allo scorrimento della graduatoria non risulta illogica, dal momento che risponde ad esigenze di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa preferire l'utilizzazione di personale con esperienza acquisita nell'esercizio dei compiti propri del posto da ricoprire, per aver già svolto la specifica funzione per un rilevante lasso di tempo continuativo, e perché si tratta di un lavoratore già stabilmente inserito nell'organizzazione della Pubblica amministrazione”*.

Le disposizioni del Testo Unico in tema di gestione del personale (articoli 19 e 25175 del D. Lgs 2016) prevedono una disciplina unitaria per tutte le società a controllo pubblico, tramite una importante opzione di sistema, disponendo che, salvo eccezioni, ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applicano le leggi sul lavoro privato, incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali. L'eccezione più rilevante riguarda le modalità di assunzione poiché le società devono stabilirne con propri provvedimenti i criteri e le modalità, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del Testo Unico del pubblico impiego (D. Lgs n. 165/2001). Ma già l'articolo 18 della legge n. 112/2008 aveva dettato norme in tema di selezione,



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

ponendo rilevanti limiti alla libertà di azione delle società.

Lo stesso articolo 25, comma 4 nella vecchia formulazione (prima della modifica) poneva il divieto per le società partecipate di procedere ad assunzioni fino al 30 giugno 2018, se non attingendo agli elenchi del personale eccedente gestiti dalle regioni. Ma vi è di più, lo stesso art. 25 al comma 2 del D. Lgs 175/2016, statuisce che “Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità' in ambito regionale, ... tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate”.

Questa interpretazione è stata fatta propria da questo stesso Tribunale di Messina – Sezione Lavoro con ordinanza di Accoglimento del 18/06/2020 (NRG 1270/2020) e già menzionata, (vedasi all.18) che riconosce che “... la superiore disposizione imperativa (art. 24 della l.r. del 29 settembre 2016 n. 20) - posteriore e più favorevole per i lavoratori - appare, anche in ragione della sua specialità, certamente applicabile alla convenuta quale società in house costituita dal Comune di Messina per la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, con socio unico e a capitale interamente pubblico; e risulta peraltro ispirata dalla stessa ratio sottesa al principio del riassorbimento di cui agli artt. 19, comma 8, e 25 del D.lgs. n. 175/2016”.

Come già riferito gli odierni ricorrenti sono inseriti presso l'elenco di mobilità, costituito presso la Città Metropolitana di Messina, con cui è stato istituito l'elenco di mobilità interaziendale per i fini specificati all'art.24, comma 3 della L.R. n.20/2016, avendo i requisiti richiesti dalla predetta legge ed in particolare:

- Sono stati dipendenti, di società controllata direttamente dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 poste in liquidazione e/o sottoposte a procedure concorsuali;
- Hanno ricevuto comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

dell'art. 2118 del codice civile,

- Non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge hanno fatto domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità interaziendale regionale, con le finalità di cui al comma 3 e sono stati in essi inseriti;

Alla luce di tutto ciò la procedura di mobilità contenuta nella legge regionale ex art.24, comma 1, della L.R. 20/2016 risulta pertanto ispirata ai principi sanciti dalla legge statale richiamata e quindi pienamente applicabile nel caso in esame e quindi del tutto illegittima risulta essere la mancata assunzione degli odierni istanti da parte di MSBC Spa senza peraltro fornire alcuna giustificazione.

Dunque poiché la Messina Servizi Bene Comune Spa, che ha proceduto e sta procedendo a nuove assunzioni non ha attinto dai suddetti elenchi di cui all'art.24, comma 1, della L.R. 20/2016, ne deriva che i relativi contratti di lavoro, stipulati in difformità della richiamata normativa sono da ritenersi nulli a tutti gli effetti di legge.

- Sulla presunta mancanza dei requisiti per l'assunzione degli odierni ricorrenti per il superamento dei limiti di età

Come già riferito il gli odierni istanti sono stati esclusi dalle altre graduatorie per le figure A) B) e C) in quanto non possiedono i requisiti per poter stipulare contratto di apprendistato in aderenza a quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del D. LGS. 81/2015
“...età' compresa tra i 18 ed i 29 anni...”

Mentre per la figura D). n. 24 operatori liv. J Ccnl Utilitalia son stati altresì esclusi poiché dovevano possedere un'età anagrafica compresa tra i 18 e i 40 anni, con gli eventuali aumenti previsti dalla norma.

Quindi gli odierni ricorrenti non sono idonei al lavoro di operaio comune poiché superano i limiti di età inseriti nel bando che ha il sapore di una “beffa” in quanto gli odierni istanti hanno un età superiore al suddetto limite anagrafico che risulta particolarmente iniquo in considerazione della particolare situazione della disoccupazione che investe



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

drammaticamente fasce di età oltre i 40 anni.

Orbene il Tribunale di Messina con ordinanza di accoglimento numero cronologico 11385/2020 del 19.06.2020 -NRG 512/2020 emessa in altro giudizio cautelare ha ritenuto illegittimo il limite di età stabilito in un bando sempre della MSBC Spa statuendo che *“...la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazioni..”*

Tale principio è stato confermato dalla già menzionata ordinanza di Accoglimento del 18/06/2020 (NRG 1270/2020) Tribunale di Messina (vedasi all.19) che ha statuito *“... al fine di non frustrare la finalità dell'art. 24, c. 4, cit. e non essendo stata in alcun modo dimostrata dalla convenuta l'astratta incompatibilità dell'età superiore ai 40 anni con lo svolgimento delle mansioni di operatore ecologico,- deve ritenersi che l'assunzione degli iscritti nell'elenco di mobilità interaziendale potesse essere legittimamente subordinata solo alla verifica, in concreto, dell'idoneità specifica del singolo lavoratore (qui indiscussa), a prescindere dalla sua anzianità anagrafica;*

Ma vi è di più. La MSBC Spa nel fissare i requisiti per l'assunzione dell'atto d'interpello e prevedere l'assunzione di 65 soggetti per le figure A) B) e C) - con contratto di apprendistato professionalizzante e quindi i candidati devono avere età compresa tra i 18 ed i 29 anni - non ha tenuto conto che la legge prevede ovviamente un limite percentuale all'utilizzo di tale tipologia contrattuale, oltre che sanzioni per scongiurare possibili frodi (artt. 42 e 47 D. Lgs. n. 81/2015).

Inoltre solo per tuziorismo difensivo si ribadisce che già questo stesso Tribunale adito con ordinanza di Accoglimento del 18/06/2020 (NRG 1270/2020) già richiamata (vedasi all.18) che ha ritenuto illegittimo il limite di età posto in altro bando sempre dalla MSBC Spa ha ordinato alla stessa società partecipata di assumere i ricorrenti con qualifica di operatore ecologico, livello J CCNL Utilitalia,



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

Tale ordinanza è stata confermata sempre dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, in composizione collegiale con ordinanza del 22/10/2020 emessa nel reclamo NRG. 2819/2020 e che per completezza si allega (**all. 19**).

Fermo restando quanto sopra gli odierni ricorrenti contestano la violazione dell'art. 24 della L.R. 20/2016 che al comma 4 recita espressamente: *“Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ... che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni”*. Dallo stesso tenore della norma è chiaro che gli odierni istanti dovevano essere assunti dalla MSBC Spa senza passare da nessuna selezione e/o procedura concorsuale in quanto la società resistente *“prima di poter procedere a nuove assunzioni”* doveva attingere dall'elenco di mobilità interaziendale previsto dal comma 2 della legge Regionale 20/2016 come è già stato riconosciuto con plurime sentenze di questo stesso Tribunale adito.

Quanto al *fumus boni iuris*, si rinvia alle ragioni giuridiche in precedenza spiegate sulle quali si fonda la pretesa dei ricorrenti.

In relazione invece al *periculum in mora*, e cioè al pericolo di un danno grave ed irreparabile alla posizione soggettiva vantata dai ricorrenti, è doveroso sottolineare che la predetta legge n. 20/2016 prevede il diritto degli odierni ricorrenti *“...non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge...”* ad essere assunti nelle società partecipate che rilevino carenze di organico.

Il pregiudizio **imminente, grave e irreparabile** deriva dalla perdita della possibilità di ottenere un posto di lavoro, anche in considerazione dell'età dei reclamanti e delle loro condizioni economiche in quanto entrambi risultano disoccupati e/o o con lavoro precario come attestato dalle certificazioni (**all. 20**) e dalle dichiarazioni reddituali (**all.21**);

Ed invero i ricorrenti, a causa dell'esclusione dal diritto, riconosciuto per legge, di potere



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

transitare nei bacini di mobilità, sarebbero privati oltre che della possibilità di essere riqualificati professionalmente e riconvertiti, anche della possibilità di percepire una fonte di reddito nel breve periodo. Gli odierni istanti, infatti, sono costretti ad uno stato di inoccupazione e incertezza per il futuro tale da incidere negativamente sul loro equilibrio psico-fisico, nonché sui rapporti affettivi e sulle relazioni sociali e familiari. Risulta palese come i ricorrenti necessitino di una fonte reddituale per far fronte alle proprie esigenze di vita ed a quelle dei propri cari ed a una prospettiva di vita e di lavoro dignitoso stante la loro situazione. Si deve pertanto ritenere che il *periculum in mora* sussista *in re ipsa*.

Infine è doveroso sottolineare che la predetta legge n. 20/2016 prevede il diritto degli odierni ricorrenti ad essere assunti nelle società partecipate che rilevino carenze di organico e/o procedano a nuove assunzioni e che la condizione degli odierni istanti costituisce, peraltro, caso assolutamente eccezionale in ambito regionale considerato che tutti i dipendenti di altre società partecipate nonché gli stessi *ex* colleghi degli odierni istanti hanno sino ad oggi sempre trovato utile ricollocazione presso la stessa o altre imprese controllate attraverso i meccanismi della mobilità interaziendale (**all. 22**).

Conseguentemente una pronuncia giudiziale favorevole ai ricorrenti, che intervenisse dopo la data di assunzione di tutto l'organico non solo sarebbe per gli interessati *inutiliter data*, in quanto impedirebbe sicuramente il diritto all'assunzione, ma avrebbe, presumibilmente, l'effetto di invalidare, a catena, tutti i contratti stipulati in violazione del predetto art. 24, L.R. 20/2016, con evidente pregiudizio per il buon andamento dell'azione amministrativa. Senza contare che gli odierni istanti versano in una situazione economica precaria.

Sussistono dunque, tutti i presupposti per una pronuncia cautelare emessa *inaudita altera parte* o, in subordine, previa instaurazione del contraddittorio.

ISTANZA DI NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO DI COMPARIZIONE CON LE MODALITA' DI CUI AGLI ARTT. 150 E 151 CPC

Com'è noto, l'art. 150 c.p.c. dispone che, quando la notificazione nei modi ordinari risulti



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

sommamente difficile per il numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, su istanza di parte si può autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c., il giudice può prescrivere la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie.

Stante la difficoltà per i ricorrenti di procedere alla notificazione con le suddette modalità ordinarie, si chiede che, qualora il Presidente del Tribunale adito e/o il GUL designato lo ritenga necessario, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, al fine di porre a conoscenza dell'istaurando giudizio tutti i candidati alla procedura selettiva collocatisi in graduatoria venga autorizzata la notificazione a mezzo di pubblicazione sul sito internet istituzionale di Messina Servizi Bene Comune Spa indicando altresì i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati, mediante apposizione del relativo decreto in calce all'originale del ricorso.

Sulla base di quanto sinora esposto, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe.

RICORRONO

al Tribunale di Messina in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, previa disapplicazione di ogni altro atto amministrativo presupposto, concorrente o conseguente, nella parte in cui non consente ai ricorrenti di essere assunti, attingendo dal predetto elenco del bacino di mobilità interaziendale ai sensi all'art.24, comma 3 della L.R. n.20/2016 e che non tiene conto della graduatoria per la figura h) dell'atto d'interpello del 26.08.2022.

1) Preliminarmente, premesso che il presente ricorso, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, dovrebbe essere notificato a tutti i candidati controinteressati, compresi tutti coloro che sono stati inseriti nelle graduatorie provvisorie, in quanto potenziali controinteressati che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso e rilevato che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio, autorizzare la notifica ex art. 151 cpc, (anche derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) anche mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet di Messina Servizi Bene Comune Spa o secondo le modalità che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà più confacenti ed opportune

2) In via principale, con decreto *inaudita altera parte*, ove occorra assunte sommarie informazioni, ordinare alla Società convenuta, previa declaratoria di nullità dei contratti di lavoro, ove ritenuto necessario, eventualmente stipulati in violazione della predetta legge, disporre l'assunzione degli odierni ricorrenti da utilizzare da Messina Servizi Bene Comune Spa, attingendo dall'elenco di mobilità, nella figura H) giusta graduatoria dell'atto d'interpello pubblicata in data 03.04.2023.

3) In via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto *inaudita altera parte*, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assunzione nella predetta società, sussistendo i requisiti di legge, attingendo dal suindicato elenco di mobilità, ex art. 24, comma 1 della L.R. 20/2016, nelle figura H) giusta graduatoria dell'atto d'interpello pubblicata in data 03.04.2023.;

4) Sempre in via subordinata ritenere e dichiarare che la MSBC Spa nel fissare i requisiti per l'assunzione sia dell'atto d'interpello del 26.08.2022 che nel bando del 16.05.2023 per le figure A) B) e C) e prevedere l'assunzione di 65 soggetti - con contratto di apprendistato professionalizzante non ha tenuto conto dei limiti percentuali all'utilizzo di tale tipologia contrattuale, in violazione degli artt. 42 e 47 D. Lgs. n. 81/2015 e per l'effetto ritenere illegittimo l'esclusione degli odierni istanti.

5) Sempre in via subordinata ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile l'esclusione dei



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

ricorrenti dall'atto d'interpello del 26.08.2022 che dal bando del 16.05.2023 per superamento dei limiti di età per la figura D). n. 24 operatori liv. J Ccnl Utilitalia con cui la MSBC Spa ha imposto requisiti anagrafici di cui all'art. 2 n. 2 del d.p.r. 487/1994 e dunque un'età anagrafica compresa tra i 18 e i 40 anni, e per l'effetto provvedere all'immediata assunzione degli odierni istanti.

6) condannare la MSBC Spa ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'assunzione dei ricorrenti presso la Società, oggi convenuta.

7) adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo

8) In via istruttoria:

- Ordinare alla società resistente di esibire in giudizio tutta la documentazione in riferimento all'atto d'interpello del 26.08.2022 anche al fine di verificare eventuali assunzione dei soggetti ammessi con la graduatoria pubblicata in data 03.04.2023 (vedasi all. 10), ed oggetto di esplicita richiesta di accesso agli atti da parte degli odierni ricorrenti formulate con pec del 07.07.2023.
- Ordinare alla società resistente il deposito ed ostensione in giudizio di ogni atto e provvedimento relativo ai signori Mandanici e Spinella;
- Ordinare alla società resistente di esibire in giudizio tutta la documentazione in riferimento all'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per le figure professionali di cui all'atto di interpello con scadenza al 16.06.2023, poi prorogata al 26.06.2023 in data 16.05.2023.

9) **Sempre in via istruttoria** si chiede che il Tribunale Voglia ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze: a) *Vero o no che la società Multiservizi Spa era società partecipata tra gli altri Enti della ex Provincia Regionale di Messina* b) *Vero o no che i signori MANDANICI Antonluca e SPINELLA Daniele erano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;* c) *vero o no che i signori MANDANICI Antonluca e*



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

SPINELLA Daniele, *hanno ricevuto comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro;*
Vero o no che la società Multiservizi Spa è stata posta in liquidazione per poi essere
dichiarata fallita 17.12.2017 con sentenza del Tribunale di Enna;

Sull'articolata circostanza si indica quale testimone l'ex rappresentante legale p.t. della società partecipata Multiservizi Spa, sig. **Mancuso Prizzitano Antonino** residente in via Orfanotrofio 10 Enna - Cap 94100

10) Con riserva di articolazione dei mezzi di prova anche in relazione alle difese di controparte su cui incombe l'onere della prova;

11) Con riserva di agire nella fase successiva di merito anche per il risarcimento del danno.

12) Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non aver percepito i secondi.

Ai sensi dell'art. 14 del T.U. 115/2002 il ricorrente dichiara che il valore della controversia è di valore indeterminabile e si tratta di istanza cautelare in materia di rapporto di lavoro.

Si producono in allegato i seguenti documenti:

- 1.** Parere alla Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;
- 2.** Determinazione n. 564 del 11.07.2019 istituzione elenco di mobilità interaziendale;
- 3.** Art. 24 Legge Regionale n. 20/2016;
- 4.** Determina Dirigenziale n. 571 del 07.06.2021.
- 5.** Bando Atto d'interpello del 26.08.2022;
- 6.** Integrazione Atto d'interpello;
- 7.** Domanda di ammissione Atto interpello Mandanici
- 8.** Domanda di ammissione Atto interpello Spinella;
- 9.** Elenco ammessi;
- 10.** Elenco non ammessi;



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

11. Graduatoria finale figura H)
 12. Richiesta chiarimenti Spinella e Istanza accesso agli atti con pec del 07.09.2023;
 13. Richiesta chiarimenti Spinella e Istanza accesso agli atti con pec del 07.09.2023;
 14. Rassegna stampa;
 15. Bando “avviso Pubblico” del 16.05.2023 e relativa proroga;
 16. Graduatoria finali;
 17. Rassegna Stampa;
 18. Ordinanza del 18/06/2020 Tribunale di Messina – Sezione Lavoro;
 19. Ordinanza del 22/10/2020 Tribunale di Messina Sezione - Lavoro in composizione collegiale;
 20. Silav
 21. ISEE
 22. Articolo GDS del 20.06.2020;
 23. Rassegna stampa 07.10.2023 estratta dal sito della MSBC Spa;
- Messina li, 30 novembre 2023


Avv. Ferdinando GROSSO



PROCURA

Il sottoscritto, **Daniele SPINELLA** (C.F.: SPNDNL78R10A638X) nato a Barcellona P.G. il 10.10.1978 e ivi residente in Via Torquato Tasso n. 41, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase, stato e grado del ricorso ex art. 700 c.p.c. da promuoversi nei confronti della Società Messina Servizi Bene Comune Spa (P.IVA 03459080838) quale procuratore, **l'avv. Ferdinando GROSSO** del foro di Messina (C.F.: GRS FDN 76L 26F158M - PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it) al quale conferisco ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare procuratori anche quali sostituti processuali, chiamare in causa terzi, proporre atti di intervento, transigere, rilasciare quietanza, conciliare, rinunciare e accettare rinunce agli atti. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co.3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato reso edotto circa le caratteristiche, l'importanza ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle attività da espletare, delle iniziative e delle ipotesi di soluzione, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati professionali, di essere stato informato che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento, esprimendo altresì il consenso al trattamento dei dati "sensibili", ex art. 22 della L. 675/96 e ss.mm.ii.. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co.5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito al D.M. Giustizia n. 48/2013. Eleggo domicilio come in atti.

Daniele SPINELLA

Per Autentica
Avv. Ferdinando GROSSO


PROCURA

Il sottoscritto, **Antonluca MANDANICI** (C.F.: MNDNNL73D24F206P) nato a Milazzo (ME) il 24.04.1973, ivi residente in via Cristoforo Colombo 10, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase, stato e grado del ricorso ex art. 700 c.p.c. da promuoversi nei confronti Società Messina Servizi Bene Comune Spa (P.IVA 03459080838) quale procuratore, **l'avv. Ferdinando GROSSO** del foro di Messina (C.F.: GRS FDN 76L 26F158M - PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it) al quale conferisco ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare procuratori anche quali sostituti processuali, chiamare in causa terzi, proporre atti di intervento, transigere, rilasciare quietanza, conciliare, rinunciare e accettare rinunce agli atti. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co.3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato reso edotto circa le caratteristiche, l'importanza ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle attività da espletare, delle iniziative e delle ipotesi di soluzione, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati professionali, di essere stato informato che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento, esprimendo altresì il consenso al trattamento dei dati "sensibili", ex art. 22 della L. 675/96 e ss.mm.ii.. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co.5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito al D.M. Giustizia n. 48/2013. Eleggo domicilio come in atti.

Antonluca MANDANICI


Per Autentica

Avv. Ferdinando GROSSO





TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Rando

letto il ricorso ex art.700 c.p.c. che precede;

esaminati gli atti allegati;

ritenuta la necessità della notifica del ricorso ai controinteressati;

ritenuto che nel caso di specie si ravvisano particolari esigenze di celerità che giustificano – ex art. 151 c.p.c. - l'autorizzazione alla notifica in modo diverso da quello previsto dalla legge, considerato, in particolare, che la denunciata complessità di notifica del ricorso tutti i potenziali controinteressati non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;

p.q.m.

fissa l'udienza del 09.1.2024,

Manda alla ricorrente di notificare a controparte l'atto introduttivo e il presente decreto entro il termine di giorni 30, autorizzando la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente entro il medesimo termine. dispone che l'udienza del 09.1.2024 sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Assegna, pertanto, alle parti termine perentorio fino al 09.1.2024 per il deposito di tali note,



Dispone che in esito all'udienza, sulla base degli atti e delle conclusioni depositati tempestivamente, verrà adottato un provvedimento istruttorio, interlocutorio o decisorio.

Si comunichi.

Messina,30/11/2023

Il Giudice

Roberta Rando



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv FERDINANDO GROSSO iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di MESSINA (CF: GRSFDN76L26F158M) ,quale difensore

di **Mandanici Antonluca** (CF: MNDNNL73D24F206P) ,

di **Calabrò Francesco** (CF: CLBFNC70S16A638V)

rappresentati, difesi e domiciliati come in atti, ho notificato ad ogni effetto di legge:

- **ricorso art. 700 mandanici spinella c-msbc spa.pdf (ricorso_art._700_mandanici__spinella_c-msbc_spa.pdf)** copia informatica, di cui si attesta, ai sensi di legge, che è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.
- **Fissazione udienza comparizione (29899689s.pdf)** copia informatica, di cui si attesta, ai sensi di legge, che è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.
- procura alle liti conferita dalle parti rappresentate ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. e autenticata con firma digitale dal sottoscritto difensore (**procura.pdf.p7m**).

a:

MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A. , trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all' indirizzo PEC messinaservizibenecomune@pec.it estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (inipec)

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente presso Tribunale di Messina sezione Lavoro GI dott. Dott.ssa Roberta Rando nel procedimento di cui al n. di RG: 6136/2023

Luogo e data: BARCELLONA P.G. , 27/12/2023

F.to digitalmente da
Avv. FERDINANDO GROSSO